

La sanzione per i prostituti ad Atene: atimia totale o parziale?

A famous law cited by Aeschines in his oration *Against Timarchus* sanctioned Athenian citizens who practised *hetairiasis*, excluding them from many public activities. It is not clear whether the text of the law quoted by Aeschines is complete or prostitutes were also subject to other prohibitions, not mentioned by the orator. This article aims to make a contribution to solving this problem by analysing in a detailed and problematic manner all the sources available on the subject, something that has not been done so far. It comes to the conclusion that the informations provided by ancient authors are partial, ambiguous or of uncertain reliability, and therefore they do not allow us to establish with certainty whether those who practised *hetairiasis* were punished with partial or total atimia; the latter hypothesis, however, seems preferable.

Atene prostituzione legge atimia sanzioni Eschine
Athens prostitution law atimia sanctions Aeschines

1. Nell'antica Atene vi erano due leggi che comminavano sanzioni al cittadino che si fosse prostituito: quella sull'*ἑταίρησις*, che lo privava di numerosi diritti, e quella relativa alla *δοκιμασία ῥητόρων*, che invece gli precludeva solamente la facoltà di parlare in assemblea¹; entrambe sono riportate da Eschine nella celebre orazione *Contro Timarco* (§§ 19-21 e 28-32), pronunciata in occasione di una *δοκιμασία ῥητόρων* che l'oratore intentò nei confronti del suo avversario Timarco. Il presente studio si occupa della prima legge, quella sull'*ἑταίρησις*, con l'intento di stabilire quali sanzioni, esattamente, essa prescriveva per i prostituti e, in particolare, se infliggesse loro un'atimia totale ovvero parziale; a tal fine, è necessario verificare se il testo della legge riportato da Eschine sia completo e corretto.

Va subito puntualizzato che, sulla base di un passo della *Contro Timarco* (§ 134) e soprattutto grazie alla testimonianza di Demostene (2, 257 e 284), sappiamo per certo che Timarco fu condannato all'atimia; purtroppo, però, né Eschine né Demostene specificano se si trattasse di un'atimia totale o parziale; la condanna, inoltre, fu l'esito di una *δοκιμασία ῥητόρων*, e non è detto che per questa procedura fossero previste le stesse sanzioni comminate dalla legge sull'*ἑταίρησις*, oggetto della nostra indagine. Quanto al vocabolo *ἑταίρησις*, il suo significato non era in nessun modo definito dal testo legislativo, ma, in base a quanto Eschine stesso dice nei §§ 51-52 della sua orazione, alla luce anche di altre fonti², possiamo desumere che esso significava stabilire una relazione sentimentale e sessuale, anche duratura, con qualcuno in cambio di un corrispettivo economico, esplicitamente pattuito oppure non apertamente determinato, nel senso che l'*ἑταῖρος* si aspettava che l'amante gli facesse regali, elargizioni e/o provvedesse generosamente al suo mantenimento. La legge, come la riporta Eschine, non parlava di *πορνεία*, cioè della comune prostituzione; sembra strano, però, che le sanzioni da essa previste non colpissero anche chi praticava tale attività, certo molto più sordida e infamante dell'*ἑταίρησις*. È verosimile, pertanto, che la norma in oggetto riguardasse qualunque forma di prostituzione, tanto l'*ἑταίρησις* quanto la *πορνεία*³. La questione,

1 Sulla prima cf. Lipsius 1905, 436-437; Harrison 1968-71, I, 37; Reiner 1986, 108-114; Cantarella 1988, 73-78; Wallace 1998, 69-74; MacDowell 2000, 20-24; Milani 2016, 222-260, 285-289 e 301-302. Sulla *δοκιμασία ῥητόρων* cf. Lipsius 1905, 278-282; Harrison 1968-71, II, 204-205; MacDowell 2000, 24-25, e 2005; Fisher 2001, 5-6, 40, 157-161; Gagliardi 2005, 93-97; Milani 2016, 260-285 e 302-303. Lane Fox 1994, 149-151, ha messo in dubbio l'esistenza della *δοκιμασία ῥητόρων*, ma la sua ipotesi è poco attendibile e non è stata accolta dalla critica. In generale, sul modo in cui era trattata la prostituzione maschile nel diritto ateniese si possono vedere: Dover 1989, 19-34; Winckler 1990, 54-64; Fisher 2001, 39-53; Gagliardi 2005; Todd 2006, 93-103; Lanni 2010, 55-58; Cohen 2015, 77-88, e 2016; Kapparis 2018, 161-171, 204-209, e 2019, 197-201.

2 Lys. 3, 5 e 22-24; Andoc. 1, 100. Cf. Dover 1989, 20-22; Fisher 2001, 40-42 e 185; Milani 2016, 211-213 e n. 9.

3 Cf. Cantarella 1988, 74-75, e 1989, 156; Gagliardi 2005, 91, n. 11; Milani 2016, 233-235. Secondo Eschine (§§ 8 e 22) la legge in questione riguardava i *μειράκια*, cioè i giovani diventati da poco maggiorenni, ma è pressoché certo che essa si riferisse indistintamente a tutti i cittadini, di qualunque età: cf. Fisher 2001, 144; Todd 2006, 101-103;

comunque, non è di grande momento rispetto al presente studio, tenendo conto che esso si prefigge essenzialmente di indagare se l'elenco delle sanzioni menzionate da Eschine nella *Contro Timarco* a carico dei cittadini dediti all'ἐταίρησις sia completo o meno; d'altronde, le altre fonti che analizzerò a tal fine parlano per lo più di ἐταίρησις e mai di πορνεία. Per quello che riguarda la resa in italiano del primo termine, lo lascerò nella lingua originale o mi avvarrò di vocaboli generici come 'prostituzione' e simili.

2. Nei §§ 19-20 della *Contro Timarco* Eschine illustra la legge sull'ἐταίρησις, in parte riportandone il testo, in parte parafrasandola e commentandola. Secondo quanto dice l'oratore, al prostituto (o ex prostituto⁴) era vietato ricoprire qualunque carica pubblica o sacerdozio, fare l'ambasciatore e l'araldo, esprimere il proprio parere o fare proposte⁵ sia nell'assemblea sia nella Bulè; la legge, inoltre, intimava: «μηδὲ συνδικησάτω τῷ δημοσίῳ [...] μηδὲ τοὺς πρεσβεύσαντας κρίνέτω, μηδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς». Ho riportato in greco alcuni commi della norma perché risultano per noi problematici e di incerta interpretazione. Il primo («μηδὲ συνδικησάτω τῷ δημοσίῳ») si riferisce al divieto di fare il σύνδικος, un termine che può avere diversi significati, tanto più che il dativo τῷ δημοσίῳ, che lo accompagna, può indicare sia il tesoro dello stato sia, più in generale, lo stato, la comunità; nelle traduzioni della *Contro Timarco* la frase viene per lo più intesa come divieto di svolgere la funzione di pubblico avvocato a nome dello stato⁶. Nelle altre successive due frasi il verbo κρίνω può voler dire sia giudicare sia accusare, ma il contesto fa propendere decisamente per quest'ultimo significato⁷, mentre «συκοφαντεῖτω μισθωθείς» sembra riferirsi al fatto di presentare accuse da sicofante per conto di altri, ricevendo un compenso. Va detto che le frasi «μηδὲ κρίνέτω» e «μηδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς» forse hanno lo stesso complemento oggetto, cioè gli ex ambasciatori, costituendo un unico comma di legge⁸. Esso appare altamente improbabile. Perché il legislatore avrebbe proibito solamente di accusare proprio gli ambasciatori e non altri pubblici ufficiali? Inoltre, se muovere accuse da sicofante contro gli ambasciatori (o contro chiunque altro), ricevendo un compenso, era vietato ai prostituti, dobbiamo dedurne che tutti gli altri potevano farlo liberamente⁹? Tutto lascia credere, pertanto, che frase «μηδὲ τοὺς πρεσβεύσαντας κρίνέτω, μηδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς» non esistesse nella legge e sia stata inventata da Eschine per alludere a Timarco; costui, infatti, lo aveva accusato di disonestà nello svolgimento di una importante ambasceria presso il re Filippo di Macedonia – quella che nel 346 a. C. portò alla pace di Filocrate – e, così facendo, secondo lui aveva agito da sicofante, sia perché l'accusa era calunniosa sia perché era stato pagato da qualcuno (μισθωθείς) per farlo, magari da Demostene¹⁰.

Milani 2016, 227-228. In effetti, la legge interdiceva ai prostituti l'esercizio delle magistrature, che si potevano assumere solo a partire dai trent'anni, e delle ambascerie, per cui di solito erano scelti uomini ormai maturi.

4 Non sembra che le leggi relative ai cittadini che si prostituivano prevedessero alcuna prescrizione; cioè, le sanzioni da esse comminate si applicavano anche a chi avesse venduto il proprio corpo in passato, per un periodo limitato; nel § 160, infatti, Eschine afferma: «(Il legislatore) ritenne che chi da giovane avesse rinunciato per turpi piaceri ad ambire a nobili obiettivi non dovesse, una volta diventato più vecchio, avere la pienezza dei diritti». Cf. anche Todd 2006, 96.

5 «Μηδὲ γνώμην εἰπάτω». Cf. Dem. 22, 30, secondo cui la legge stabiliva «μήτε λέγειν μήτε γράφειν ἐξεῖναι τοῖς ἡταιρηκόσιν».

6 Cf. Adams 1919, 19; Martin - de Budé 1962, 26; Fisher 2001, 75. Sulla funzione dei σύνδικοι, sia in generale sia in riferimento al testo della legge citata da Eschine, cf. Harrison 1968-71, II, 34-35; MacDowell 2000, 21, n. 16; Rubinstein 2000, 43-50; Fisher 2001, 145; Milani 2016, 225, n. 54. Lo scoliasta, commentando questo passo della *Contro Timarco*, ritiene che Eschine si riferisca al divieto di far parte dell'Eliea.

7 Così Adams 1919, 19; Martin - de Budé 1962, 26; Fisher 2001, 75.

8 Così Martin - de Budé 1962, 26-27. Invece Adams 1919, 19, e Fisher 2001, 75, intendono «μηδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς» in senso assoluto, postulando due diversi commi della legge.

9 In realtà, nel diritto ateniese esistevano diverse procedure per perseguire la sicofantia, chiunque la esercitasse. Cf. Lofberg 1917, 86-95; Bonner - Smith 1938, 58-71; Harrison 1968-71, II, 59-63 e 219; MacDowell 1978, 64-66; Christ 1992; Wallace 2006.

10 Eschine, infatti, nei §§ 1 e 3 della *Contro Timarco* qualifica come sicofantia l'accusa mossagli dal suo avversario. Sulla frase «μηδὲ τοὺς πρεσβεύσαντας κρίνέτω, μηδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς» si vedano *schol. in Aeschin.* 1, 20, e, tra i moderni, Reiner 1986, 109, Dover 1989, 25, Rubinstein 2000, 46, Milani 2016, 226 e n. 58.

Si pone però un problema: l'oratore si è inventato questo comma di sana pianta, cioè, l'ha aggiunto alla legge, che non diceva nulla al riguardo, oppure ha parafrasato a suo uso e consumo una disposizione effettivamente esistente? Sappiamo che, subito dopo aver illustrato e commentato la norma, Eschine ne fece leggere il testo originale ai giudici; sembra più probabile, pertanto, che abbia solamente parafrasato il testo, per evitare di creare palesi incongruenze nel suo discorso¹¹. Forse la disposizione originaria proibiva al prostituto di intentare accuse pubbliche (γραφαί, εισαγγελίαι, ecc.), così come gli proibiva di fare l'avvocato a nome dell'intera comunità («μηδὲ συνδικησάτω»); ma non si può avere alcuna certezza in merito.

In sostanza, stando a Eschine, al cittadino che avesse instaurato relazioni amorose in qualche modo mercenarie venivano interdetti l'esercizio di qualunque funzione pubblica e, più, in generale, la possibilità di svolgere un ruolo attivo nella vita politica, cioè, era comminata l'atimia parziale. Ma siamo sicuri che l'oratore nel suo elenco abbia menzionato tutti i divieti previsti dalla normativa?

Nel § 21 della *Contro Timarco* viene riportato il (presunto) testo originale della legge sull'ἑταίρησις; in esso troviamo quasi tutti i divieti citati dall'oratore, tranne quello che egli molto probabilmente si è inventato e quello di fare l'ambasciatore; ma ci sono anche tre proibizioni in più: di incoronarsi «ἐν ταῖς κοιναῖς στεφανηφορίαις», cioè, se ben intendo, nelle occasioni rituali pubbliche in cui i cittadini portavano la corona¹², di entrare «ἐντὸς τῶν τῆς ἀγορᾶς περιφαντηρίων» e «εἰς τὰ δημοτελῆ ἱερά». I περιφαντήρια sono probabilmente i contenitori dell'acqua lustrale che segnavano i confini dell'agorà, o forse le parti di essa purificate con acqua lustrale¹³; quanto al divieto di accedere «εἰς τὰ δημοτελῆ ἱερά», viene normalmente inteso come proibizione di partecipare ai riti religiosi collettivi¹⁴, ma, poiché il sintagma dipende dal verbo εἰσίστω, potrebbe esprimere, piuttosto, il divieto di entrare nei templi eretti e mantenuti a spese dello stato¹⁵.

È opinione condivisa che i documenti contenuti nel testo a noi tradito della *Contro Timarco* siano spuri; ciò vale anche per quello del § 21; in esso, in particolare, gli ultimi tre divieti sembrano essere stati aggiunti ricavandoli da un passo dell'orazione *Contro Ctesifonte*¹⁶. Tuttavia, resta il problema: perché il falsario li ha aggiunti? Non pare che fosse uno sprovveduto, visto che ha ommesso proprio il comma di legge più improbabile citato da Eschine. Forse sapeva da altre fonti che ai prostituti era effettivamente fatto divieto di incoronarsi, di entrare nell'agorà e di accedere ai templi o ai riti collettivi? Sembrerebbe confermarlo Eschine stesso, sempre nella *Contro Timarco*, nel § 164, in cui immagina quale sarebbe la reazione dei giudici, se un prostituto facesse causa a un suo cliente per non aver rispettato un contratto di ἑταίρησις: «Chi (dei giudici) non gli dirà: e tu, dunque, ti rechi nell'agorà, ti incoroni, o fai qualcuna delle cose che facciamo anche noi?»; come se recarsi nell'agorà e incoronarsi fosse proibito ai prostituti. Il paragrafo precedente (163), tuttavia, fa sorgere qualche dubbio; qui l'oratore ipotizza che, viceversa, sia il cliente a far causa a un prostituto, e commenta: «E dunque chi affitta un cittadino ateniese, violando la legge, non sarà lapidato?» Che la legge proibisse di ingaggiare prostituti ateniesi è piuttosto improbabile¹⁷; quanto

11 Cf. Todd 2006, 97.

12 Adams 1919, 21, traduce «when the citizens are wearing garlands», Martin - de Budé 1962, 27, molto sinteticamente, «publiquement», Fisher 2001, 76, «in the collective wreath ceremonies». Sul significato dell'atto di incoronarsi cf. Parker 1983, 153; Fisher 2001, 144.

13 Così sui dizionari Rocci e Liddle - Scott. Per il primo significato, più probabile, cf. Parker 1983, 19; Fisher 2001, 145 e relativa bibliografia. Adams 1919, 21, traduce «the limits of the place that has been purified for the assembling of the people», Martin - de Budé 1962, 27, «dans l'enceinte purifiée de la place publique». Cf. anche *schol. in Aeschin.* 3, 176.

14 Cf. Adams 1919, 21; Martin - de Budé 1962, 27; Fisher 2001, 75-76.

15 La stessa identica frase si trova nell'orazione pseudodemostenica *Contro Neera* (§§ 86-87) ed è tradotta da Avezzù 1986, 125, «accostarsi ai luoghi di culto pubblico», e da Kapparis 1999, 139 e 141, «entering/enter the public temples»; quest'ultimo, a pag. 357, porta anche argomenti a sostegno della sua interpretazione. Lo stesso Fisher 2001, 337, riconosce che δημοτελῆ ἱερά può indicare sia cerimonie religiose sia santuari.

16 § 176. Cf. Drerup 1898, 306-307; Fisher 2001, 68 e 145.

17 Lo negano Cantarella 1989, 156-157, Dover 1989, 28, Fisher 2001, 179, 209, 223 e 309, Todd 2006, 99, Milani 2016, 289-299. Per MacDowell 2000, 26-27, i clienti dei prostituti potevano essere condannati solo in caso commettessero ὕβρις; per Gagliardi 2006, 116-117, perseguire il cliente per ὕβρις era forse teoricamente ammissibile, ma praticamente impossibile. Secondo Cohen 1991b, 177 e 181-182, invece, chi pagava un cittadino per servizi sessuali commetteva sempre ὕβρις, e pertanto era comunque perseguibile.

all'auspicio che il cliente venga lapidato, esso non ha nessuna base giuridica, ma esprime solamente lo sdegno di Eschine. Forse anche la successiva allusione al fatto che i prostituti non avevano il diritto di incoronarsi e di entrare nell'agorà esprime solamente un moto di sdegno, e non ha nessuna base giuridica?

3. Un banco di prova interessante per tentare di risolvere la questione è l'orazione demostenica *Contro Androzio*. L'accusatore sostiene che Androzio non può proporre decreti, avendo fatto mercimonio del proprio corpo; in particolare, fa riferimento a una legge di Solone in base a cui «non è lecito per chi ha praticato l'ἐταίρησις né tenere discorsi né proporre decreti», e commenta: «(Solone) vedeva che, pur essendo lecito per la maggior parte di voi tenere discorsi, non lo fate, cosicché ritenne che questa sanzione non fosse per nulla pesante; eppure avrebbe potuto comminare molte altre punizioni più severe, se avesse voluto punire costoro» (§ 30). Demostene sembra ritenere che chi ha venduto il proprio corpo venga privato unicamente del diritto di tenere discorsi nei consessi politici; grazie a Eschine, però, sappiamo che non era affatto così e che la legge sull'ἐταίρησις prevedeva per i prostituti anche altre pesanti limitazioni¹⁸. Al termine del discorso (§ 73), invece, viene detto chi si ha praticato l'ἐταίρησις per legge non può entrare nei templi; un'interdizione, questa, non citata da Eschine, ma dall'anonimo estensore del testo della legge sull'ἐταίρησις riportato nel § 21 della *Contro Timarco*. L'affermazione di Demostene è molto netta, senza dubbio, ed è in contraddizione con quella del § 30. È attendibile? Può darsi; ma potrebbe anche trattarsi di un'esagerazione retorica¹⁹: più precisamente, come nel § 30 l'oratore opera una *deminutio* delle sanzioni effettivamente comminate ai prostituti, nel § 73 potrebbe operare una *amplificatio*.

Secondo Libanio, autore della prima ὑπόθεσις della *Contro Androzio*, in questo discorso l'accusato viene definito ἄτιμος per due motivi, sia perché ex prostituto sia perché figlio di un debitore insolvente dello stato; per Libanio, dunque, l'accusa poneva sullo stesso piano il debitore insolvente dello stato e il prostituto, dichiarandoli entrambi soggetti ad atimia; e sappiamo che per i debitori dello stato si trattava di un'atimia totale²⁰. Demostene, in realtà, dice una cosa diversa: egli non afferma che Androzio, per i due motivi precedentemente indicati, era ἄτιμος, bensì che non poteva né tenere discorsi né proporre decreti (§§ 30 e 32-33); l'oratore attribuisce espressamente ad Androzio lo stato di atimia solo quando si riferisce alla colpa di suo padre, debitore dello stato (§ 34), e non quando parla della sua prostituzione²¹.

Di Androzio Demostene si occupa anche nell'orazione *Contro Timocrate*, in cui ripete pari pari la stessa frase della *Contro Androzio* secondo cui chi praticava l'ἐταίρησις non poteva accedere ai templi (§ 181). Nel § 126, inoltre, si chiede perché Androzio non dovrebbe meritare la prigione: «Forse per quello che faceva in gioventù? Ma proprio per questo meriterebbe di stare in prigione non meno che per quello che ha rubato. Forse perché entrava nell'agorà, pur non essendogli lecito, e da essa proprio lui trascinava in prigione coloro che erano vissuti in modo morigerato (σωφρόνως)?». Perché Androzio non poteva entrare nell'agorà? Può darsi che l'oratore faccia dipendere tale divieto dal presunto meretricio del personaggio in questione²²; nella frase, in effetti, lo contrappone ai cittadini che sono vissuti σωφρόνως, un avverbio che potrebbe avere un significato sessuale, indicando morigeratezza e temperanza, in contrasto con la spudorata prostituzione di Androzio. Poco prima, inoltre, Demostene parla di «quello che (Androzio)

18 Nel § 21 l'oratore fa proprio riferimento alla legge sull'ἐταίρησις; ma nei §§ 23 e 29, parlando dell'accusa di prostituzione, usa il verbo ἐπαγγέλλειν e il sostantivo ἐπαγγελία, che normalmente indicavano l'avvio della procedura della δοκιμασία ῥητόρων. Secondo Harrison 1968-71, II, 205, n. 2, e MacDowell 2000, 26, nei §§ 23 e 29 Demostene si riferisce comunque alla legge sull'ἐταίρησις, mentre per Kapparis 2018, 164, allude alla δοκιμασία ῥητόρων; quest'ultima, effettivamente, riguardava solo il diritto di parlare al popolo.

19 Così per Kapparis 2018, 164, n. 33.

20 Cf. Harrison 1968-71, II, 172; MacDowell 1978, 74; Hunter 2000, 28-29.

21 Nella seconda ὑπόθεσις dell'orazione viene sinteticamente detto che, in base alle leggi citate nel testo di Demostene, sia al prostituto sia al debitore insolvente dello stato era vietato πολιτεύεσθαι. Il verbo qui non significa 'essere cittadino', bensì 'partecipare alla vita politica'; ma non è affatto chiaro in che modo vada intesa questa partecipazione e, quindi, quali fossero precisamente i diritti negati al prostituto.

22 Così MacDowell 2000, 23; Milani 2016, 242-243.

faceva in gioventù», forse alludendo al meretrice²³. Se così fosse, però, va notato che la frase «proprio per questo meriterebbe di stare in prigione» esprimerebbe un giudizio morale, e non una disposizione di legge, perché per i prostituti non era affatto prevista la prigione; analogamente, se davvero Demostene nella frase successiva vuol dire che Androzio non aveva il diritto di entrare nell'agorà in quanto ex prostituto, anche in questo caso la sua affermazione potrebbe essere priva di basi giuridiche. D'altro canto, è possibile che il passo vada interpretato in maniera diversa: il divieto di entrare nell'agorà forse era frutto dell'atimia totale che Androzio aveva ereditato dal padre, in quanto debitore insolvente dello stato²⁴; nei § 125, infatti, l'autore cita proprio il genitore del suo avversario, evaso dalle pubbliche prigioni.

4. Che i prostituti non potessero entrare nell'agorà lo afferma anche la *Suda* (epsilon 1170), sotto la voce ἔνδειξις. L'autore dice che qualunque cittadino poteva effettuare un'ἔνδειξις nei confronti di un ἄτιμος o di un debitore insolvente dello stato che facesse il giudice o il magistrato, «e analogamente nei confronti di chi pretendesse di compiere azioni o accedere a luoghi per lui interdetti dalla legge, ad esempio, uno che, dopo aver praticato l'ἑταίρησις, andasse nell'agorà o parlasse al popolo». Quanto dice la *Suda*, nel complesso, è giuridicamente credibile; di sicuro gli ἄτιμοι non potevano fare i magistrati e i prostituti non potevano parlare al popolo. Tuttavia, abbiamo a che fare con una fonte tarda, e non possiamo essere certi che le sue informazioni siano corrette in tutti i dettagli; potrebbe aver confuso leggi diverse o male interpretato i testi antichi. Ad esempio, la frase iniziale «se uno che è ἄτιμος oppure debitore dello stato ...» è imprecisa, poiché i debitori dello stato rientravano nella categoria degli ἄτιμοι, non erano un gruppo distinto dagli ἄτιμοι²⁵.

Alquanto ambiguo, invece, un passo dell'orazione *Sui misteri* di Andocide (§ 101), in cui l'oratore afferma riguardo a Epicare, un suo avversario: «Ciononostante costui ha il coraggio di accusare gli altri, lui che, in base alle vostre leggi, non può neppure parlare in propria difesa (in tribunale)». Secondo alcuni studiosi²⁶, le leggi di cui parla l'oratore sono quelle che privavano i prostituti persino del diritto di parlare in tribunale; infatti, proprio nella frase precedente (§ 100), Andocide ha accusato così il suo avversario: «Tu hai praticato l'ἑταίρησις non con una sola persona». Il nesso causale tra le due frasi è indubbiamente plausibile, ma non è assodato²⁷. Appena prima (§§ 95-99) Andocide ha ricordato che Epicare aveva sostenuto i Trenta e fatto il buleuta sotto il loro governo, cosicché secondo il decreto di Demofanto – che è citato per esteso – dovrebbe essere considerato nemico della democrazia e potrebbe essere ucciso da chiunque impunemente. Tale decreto, a dire il vero, «non è più valido per questo motivo, io credo, perché bisogna attenersi alle leggi a partire dall'arcontato di Euclide» (§ 99); forse l'oratore si riferisce al fatto che con l'amnistia successiva alla restaurazione della democrazia nel 403 non era più possibile perseguire i partigiani dei Trenta, come invece sarebbe stato doveroso fare in base al decreto di Demofanto. Eppure il testo del decreto era esposto all'ingresso del βουλευτήριον (§ 95) e può ben darsi che, a parte i casi in cui era in contrasto con l'amnistia, restasse in vigore²⁸. Quando Andocide dice che Epicare non dovrebbe parlare in tribunale «secondo le vostre leggi», non si può escludere che si riferisca proprio al

23 Per il relativo scolio, infatti, si riferisce «εἰς κιναιδίαν».

24 Come è detto nella *Contro Androzio*, 33-34.

25 Kapparis 2018, 166, giudica poco attendibili le asserzioni di questo lemma della *Suda*.

26 Wallace 1998, 72-73; MacDowell 2000, 23; Cohen 2016, 371; Milani 2016, 240-241.

27 Sarebbe ancora più probabile, se nella frase «οὗτος ἐτέρων τολμᾷ κατηγορεῖν» accettassimo la lezione ἐταίρων al posto di ἐτέρων, che di solito viene preferita dagli editori, e traducessimo: «Costui ha il coraggio di accusare i prostituti». Così Cohen 2016, 371. Tale interpretazione del testo, tuttavia, desta perplessità, anche perché, se effettivamente Andocide ha usato il vocabolo ἐταίρων, può darsi che abbia voluto con esso riferirsi ai membri delle eterie, e non ai prostituti, visto che appena prima ha menzionato la sua ἑταιρεία, da intendersi probabilmente come appartenenza a un'eteria: cf. Milani 2016, 240.

28 Cf. Canfora 2018, 222-223. Non escluderei, anzi, che la frase secondo cui il decreto non era più valido sia ironica e che per Andocide fosse del tutto legittimo applicarlo a Epicare, uccidendolo: cf. in particolare quanto l'oratore dice al § 95.

provvedimento fatto approvare da Demofanto, il quale, se non ci fosse l'amnistia, priverebbe Epicare di qualunque diritto²⁹.

In questa carrellata di testimonianze si può citare ancora un passo della prima orazione *Contro Stefano*, facente parte del *corpus* di Demostene: «Quale cittadino, o Formione, ho affittato, affinché fosse mio amante (ἐταίρειν), come hai fatto tu? Indicamelo. Chi ho privato della città, di cui io stesso sono stato ritenuto degno, e della facoltà di parlare liberamente in essa, come hai fatto tu con costui, che hai disonorato?» (§ 79). La prima interrogativa fa chiaramente riferimento a un contratto di ἐταίρησις stipulato da Formione con un cittadino ateniese, e la seconda sembra riferirsi a questa stessa situazione; «costui che hai disonorato» è dunque il prostituto, il quale è stato «privato della città». Se la frase, come sembra, vuol dire che egli è stato emarginato e di fatto escluso dalla propria comunità, allude forse a una condizione di atimia totale che gli è stata inflitta in seguito alla sua prostituzione? In effetti, sappiamo che ai prostituti veniva tolta anche «la facoltà di parlare liberamente» (nelle riunioni politiche), citata dall'oratore³⁰.

Un'ulteriore indicazione per la nostra indagine viene fornita da Polluce (VIII, 44-45), quando dice che ai δημαγωγοί «era intimata la δοκιμασία [...], se avevano praticato l'ἐταίρησις o avevano sperperato il patrimonio paterno o maltrattato i genitori o tenuto altri comportamenti disonorevoli; era necessario, infatti, che fossero ἄτιμοι e non parlassero più in pubblico». L'erudito si riferisce alla δοκιμασία ῥητόρων, non alla legge sull'ἐταίρησις. A parte questo, egli afferma che i prostituti erano soggetti all'atimia; ma non ne specifica il grado, se, cioè, era parziale o totale, limitandosi a dire che non potevano più parlare al popolo. Ovviamente parla solo di questo diritto perché era proprio quello regolato dalla δοκιμασία ῥητόρων.

Molto enigmatico, infine, è un passo dei *Cavalieri* di Aristofane (vv. 876-880), in cui si veda un'allusione alla pena che avrebbe colpito i prostituti; in realtà, il testo è talmente aleatorio nei suoi significati, che riguardo ad esso non si può concludere nulla di sicuro. Il personaggio di Paflagone rivendica così le sue benemeritenze verso il popolo: «Io ho fatto smettere quelli che si facevano fottere, facendo cancellare Gripo». Paflagone sembra fare riferimento a una sua iniziativa giudiziaria contro un certo Gripo, che evidentemente era ritenuto un omosessuale passivo; diversi studiosi hanno dedotto che si trattasse di un'accusa per prostituzione, ma tale inferenza non è supportata dal testo di Aristofane. Ammettendo comunque che sia così, il poeta sta parlando di una δοκιμασία ῥητόρων o di una γραφή ἐταιρήσεως, la procedura prevista dalla legge sull'ἐταίρησις? Il risultato fu la 'cancellazione' di Gripo: ma che cosa si intende per 'cancellazione'? Non è affatto chiaro a che cosa alluda il poeta. Le interpretazioni date al passo dai moderni sono diverse e contraddittorie³¹.

5. Proviamo a tirare le somme di questa analisi – cosa non facile. Le fonti che in maniera esplicita parlano di divieti imposti ai prostituti diversi e ulteriori rispetto a quelli citati da Eschine nei §§ 19-20 della *Contro Timarco* sono: 1) Demostene, nella *Contro Androzione* e nella *Contro Timocrate* (divieto di entrare nei templi), 2) l'anonimo compilatore del testo di legge riportato al § 21 della *Contro Timarco* (divieto di incoronarsi, di entrare nell'agorà, di accedere ai templi ovvero ai riti pubblici), 3) la *Suda* (divieto di entrare nell'agorà); 4) Eschine, inoltre, sempre nella *Contro Timarco*, lascia intendere che per i prostituti era illecito incoronarsi ed entrare nell'agorà; 5) è infine verosimile, ma non certo, che Andocide ritenga i prostituti impossibilitati per legge a parlare in

29 Su questo passo si veda anche Kapparis 2018, 163.

30 Su questo passo cf. Gernet 1957, 250.

31 Cf. soprattutto Wallace 1998, 71-72; Milani 2016, 278-284; Kapparis 2018, 162-163. Secondo Wallace la cancellazione di cui parla Aristofane riguardava il κατάλογος degli opliti, mentre per Milani il πίναξ ἐκκλησιαστικός. Per Dover 1989, 33-34, e Fisher 2001, 144, l'azione giudiziaria a cui allude Paflagone è la γραφή ἐταιρήσεως, mentre per Sommerstein 1981, 191, e Milani la δοκιμασία ῥητόρων. Wallace parla ambigualmente di «a fifth-century parallel to the case of Timarchos». Kapparis, invece, esclude che Aristofane si riferisca a un'accusa di prostituzione.

tribunale. In tutti gli altri testi analizzati nel presente articolo i riferimenti ai divieti e all'atimia che colpivano i prostituti sono troppo incerti per poterli utilizzare come prova.

I divieti di entrare nell'agorà e nei templi, di partecipare ai riti religiosi pubblici, di parlare in tribunale sono normalmente annoverati dagli studiosi come facenti parte dell'atimia totale³². Questa comportava anche altre interdizioni, ad esempio, quelle di partecipare alle assemblee e di fare il giudice, interdizioni di cui gli autori antichi non parlano a proposito dei prostituti; ma tale silenzio potrebbe essere casuale, per cui, se riteniamo attendibili le cinque fonti elencate in precedenza, è del tutto plausibile l'ipotesi che ad Atene il cittadino che avesse venduto il proprio corpo fosse punito con l'atimia totale³³.

Tale ipotesi, tuttavia, comporta un problema: sembra strano che Eschine nei §§ 19-20 della *Contro Timarco* non abbia riportato tutti i divieti previsti della legge sull'*ἐταίρησις*, né abbia detto che essa comminava l'atimia nella sua forma più severa: era quanto mai nel suo interesse farlo, per enfatizzare quanto fossero gravi le sanzioni che Timarco, in quanto ex prostituto, si meritava. Nel § 160, inoltre, egli afferma che tale legge vietava al prostituto di «*μετέχειν τῶν τῆς πόλεως κοινῶν*», cioè, di prendere parte agli affari dello stato, un'espressione che, piuttosto che all'atimia totale, sembra riferirsi solamente ai divieti da lui elencati nei §§ 19-20. D'altro canto, si potrebbe anche ipotizzare che Eschine, poiché con la sua orazione stava accusando nell'ambito di una *δοκιμασία ῥητόρων* un politico di professione come Timarco, estremamente attivo sulla scena pubblica, abbia preferito limitarsi alle disposizioni della legge che riguardavano per l'appunto le attività tipiche dei politici, lasciando da parte le altre.

È impossibile, dunque, giungere a conclusioni certe. Se per caso il testo della legge sull'*ἐταίρησις*, così come lo riporta Eschine, è completo, potremmo spiegare i riferimenti a ulteriori restrizioni inflitte ai prostituti, reperibili in alcune orazioni giudiziarie, nel modo seguente: molti Ateniesi, considerando infamante l'atto di chi vendeva il proprio corpo, e nel contempo non conoscendo nei dettagli la relativa legge, erano abituati a vedere nei prostituti degli *ἄτιμοι* nel senso pieno del termine; di conseguenza, gli oratori in tribunale, quando volevano tacciare di prostituzione qualcuno, lo presentavano come degno delle restrizioni proprie dell'atimia totale, anche se non era questa la pena prevista. Tali allusioni potrebbero aver influenzato alcune fonti più tarde, come l'anonimo autore del testo di legge in Aeschin. 1, 21, Polluce e la *Suda*.

Resta comunque assolutamente valida – lo ripeto – anche l'ipotesi che i cittadini dediti al sesso mercenario fossero davvero soggetti all'atimia nella sua forma più severa. Tale ipotesi forse è addirittura preferibile, in quanto supportata, pur con tutte le incertezze interpretative viste in precedenza, da ben cinque fonti diverse, tre delle quali contemporanee; né va dimenticato che almeno in altre tre fonti (Polluce, le orazioni *Contro Timocrate* e *Contro Stefano*) potrebbero esserci allusioni all'atimia totale dei prostituti.

Bibliografia

Adams 1919

C.D. Adams (ed.), *The Speeches of Aeschines*, London - New York 1919

Avezzi 1986

E. Avezzi (a cura di), *Demostene, Processo a una cortigiana (Contro Neera)*, Venezia 1986

Bonner - Smith 1938

R.J. Bonner - G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, II, Chicago 1938

Canfora 2018

32 Quello di incoronarsi, invece, di solito non viene menzionato dai moderni a questo proposito; forse andrebbe aggiunto all'elenco. Sull'atimia cf. Paoli 1930, 304-339; Harrison 1968-71, II, 169-176; Hansen 1976, 55-90; MacDowell 1978, 73-75; Poddighe 2006, 9-15; Kamen 2013, 71-78; Dmitriev 2015; Youni 2019 e 2020.

33 Così secondo Harrison 1968-71, I, 37, Wallace 1998, 70, Gagliardi 2005, 92, e Milani 2016, 239-249. Invece per Cohen 1991a, 176, MacDowell 2000, 23-24, e Kapparis 2018, 164, n. 33, e 167, l'atimia prevista dalla legge era parziale (secondo MacDowell era comunque molto ampia, lasciando ai prostituti forse solo il diritto di partecipare alle assemblee). Molto dubbioso Todd 2006, 95, secondo cui l'atimia comminata ai prostituti forse non era totale.

- L. Canfora, *Cleofonte deve morire. Teatro e politica in Aristofane*, Bari - Roma 2018
- Cantarella 1988
- E. Cantarella, *Secondo natura: la bisessualità nel mondo antico*, Roma 1988
- Cantarella 1989
- E. Cantarella, L'omosessualità nel diritto ateniese, in G. Thür (hrsg.), *Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Wien 1989, 153-176
- Christ 1992
- M.R. Christ, Ostracism, Sycophancy, and Deception of the Demos: [Arist.] Ath. Pol. 43.5, *CQ* 42, 2 (1992), 336-346
- Cohen 1991a
- D. Cohen, *Law, Sexuality, and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens*, Cambridge 1991
- Cohen 1991b
- D. Cohen, Sexuality, Violence, and the Athenian Law of *hybris*, *G&R* 38, 2 (1991), 171-188
- Cohen 2015
- E.E. Cohen, *Athenian Prostitution: The Business of Sex*, Oxford - New York 2015
- Cohen 2016
- E.E. Cohen, Athenian Legislation Limiting Male Prostitutes' Political Rights, in D.F. Leão - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2016, pp. 365-382
- Dmitriev 2015
- S. Dmitriev, Athenian *Atimia* and Legislation against Tyranny and Subversion, *CQ* 65, 1 (2015), 35-50
- Dover 1989
- K.J. Dover, *Greek Homosexuality*, Cambridge 1989
- Drerup 1898
- E. Drerup, Über die bei den attischen Rednern eingelegten Urkunden, *Jarbuch für classische Philologie*, Suppl. 24 (1898), 221-366
- Fisher 2001
- N. Fisher, *Aeschines Against Timarchos*, Oxford 2001
- Gagliardi 2005
- L. Gagliardi, The Athenian Procedure of Dokimasia of Orators: A Response to Douglass M. MacDowell, in M. Gagarin - R.W. Wallace (hrsgg.), *Symposion 2001. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2005, 89-97
- Gagliardi 2006
- L. Gagliardi, Risposta a Stephen Todd, in H.-A. Rupprecht (hrsg.), *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2006, 113-120
- Gernet 1957
- L. Gernet (éd.), *Démosthène, Plaidoyers civils. Tome II*, Paris 1957
- Hansen 1976
- M.H. Hansen, *Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes: A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B. C.*, Odense 1976
- Harrison 1968-71
- A.R.W. Harrison, *The Law of Athens*, Oxford 1968-71 (2 vols.)
- Hunter 2000
- V.J. Hunter, Policing Public Debtors in Classical Athens, *Phoenix* 54, 1-2 (2000), 21-38
- Kamen 2013
- D. Kamen, *Status in Classical Athens*, Princeton - Oxford 2013
- Kapparis 1999
- K.A. Kapparis, *Apollodoros "Against Neaira" [D 59]*, Berlin - New York 1999
- Kapparis 2018
- K.A. Kapparis, *Prostitution in the Ancient Greek World*, Berlin - Boston 2018

Kapparis 2019
K.A. Kapparis, *Athenian Law and Society*, London - New York 2019
Lane Fox 1994
R. Lane Fox, Aeschines and Athenian Politics, in R.G. Osborne - S. Hornblower (eds.), *Ritual, Finance, Politics: Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis*, Oxford 1994, 137-155
Lanni 2010
A. Lanni, The Expressive Effect of the Athenian Prostitution Laws, *ClAnt* 29, 1 (2010), 45-67
Lipsius 1905
J.H. Lipsius, *Das Attische Recht und Rechtsverfahren mit Benutzung des Attischen Processes*, I, Leipzig 1905
Loddo 2018
L. Loddo, Eschine e il progetto di Solone sull'educazione dei giovani: l'interpretazione delle leggi soloniane nell'orazione *Contro Timarco*, *Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche* 152 (2018), 3-33
Lofberg 1917
J.O. Lofberg, *Sycophancy in Athens*, Menasha 1917
MacDowell 1978
D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens*, London 1978
MacDowell 2000
D.M. MacDowell, Athenian Laws about Homosexuality, *RIDA* 47 (2000), 13-27
MacDowell 2005
D.M. MacDowell, The Athenian Procedure of Dokimasia of Orators, in M. Gagarin - R.W. Wallace (hrsgg.), *Symposion 2001. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2005, 79-87
Martin - de Budé 1962
V. Martin - G. de Budé (éds.), Eschine, *Discours. Tome I*, Paris 1962
Milani 2016
M. Milani, La disciplina ateniese della prostituzione maschile: considerazioni su Aesch. 1, in C. Pelloso (a cura di), *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci*, Napoli 2016, 209-303
Paoli 1930
U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930
Parker 1983
R. Parker, *Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Oxford 1983
Poddighe 2006
E. Poddighe, Ateniesi infami (atimoi) ed ex Ateniesi senza i requisiti (apepsephismenoi). Nuove osservazioni in margine al fr. 29 Jensen di Iperide sulle diverse forme di esclusione dal corpo civico di Atene, *AFLC*, n.s. 24 (61) (2006), 5-24
Reiner 1986
J.M. Reiner, Zum Problem der Atimie als Verlust der bürgerlichen Rechte insbesondere bei männlichen homosexuellen Prostituierten, *RIDA* 33 (1986), 89-114
Rubinstein 2000
L. Rubinstein, *Litigation and Cooperation: Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens*, Stuttgart 2000
Sommerstein 1981
A.H. Sommerstein (ed.), Aristophanes, *Knights*, Liverpool 1981
Todd 2006
S.C. Todd, Some Notes on the Regulation of Sexuality in Athenian Law, in H.-A. Rupprecht (hrsg.), *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2006, 93-111
Wallace 1998
R.W. Wallace, Unconvicted or Potential «atimoi» in Ancient Athens, *Dike* 1 (1998), 63-78
Wallace 2006

R.W. Wallace, Withdrawing graphai in Ancient Athens – A Case Study in “Sycophancy” and Legal Idiosyncrasies, in H.-A. Rupprecht (hrsg.), *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2006, 57-66

Winkler 1990

J.J. Winckler, *The Constraints of Desire: The Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece*, New York - London 1990

Youni 2019

M.S. Youni, Atimia in Classical Athens: What the Sources Say, in L. Gagliardi - L. Pepe (eds.), *Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi*, Milano 2019, 361-378

Youni 2020

M.S. Youni, Partial Atimia in Athenian Law, in A. Dimipolou - A. Helmis - D. Karambelas (eds.), *Ιούλιαν Βελισσαροπούλου επαινέσαι. Studies in Ancient Greek and Roman Law*, Athenai 2020, 343-354